



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza

ORDINANZA N° 88

Del 18/05/2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Riapertura mercato settimanale del Martedì.

IL SINDACO

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19", confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra comuni diversi;
- il DPCM 26/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale":

CONSIDERATO che, l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

DATO ATTO ancora, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità quantomai doverosa di integrare, all'interno del perimetro stabilito delle normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali;

PRESO ATTO in particolare, del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purchè mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTO in ultimo, il D.L. 16/05/2020 n. 33 nella parte in cui, consente l'apertura delle attività commerciali dal 18 maggio 2020 secondo i protocolli di sicurezza o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni;

ESAMINATE le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per ciascuna categoria ed in particolare per il commercio su area pubblica;

CONSIDERATO che le dette linee guida demandano ai Comuni in particolare la disciplina di dettaglio dello svolgimento dei mercati:

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1,4,5,6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- corsie mercatali a senso unico;
- posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

SENTITO per le vie brevi il Comandante della Polizia Locale sulle misure ritenute idonee per garantire dal 18 maggio lo svolgimento del mercato settimanale garantendo la sicurezza degli operatori e dei clienti;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27,28,29 e 118;

ORDINA

- agli operatori commerciali e ai produttori agricoli concessionari di posteggio nel mercato settimanale del martedì, di osservare le seguenti disposizioni inerenti lo svolgimento dello stesso:

dal 18 maggio al 31 luglio 2020:

- il mantenimento della distanza minima, tra un banco e l'altro, prevista nella collocazione del mercato, con chiusura con nastro dei relativi corridoi la distanza di almeno 1,00 mt;

- l'obbligo del mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti;
- l'obbligo per ogni titolare di concessione di segnare a terra- con gesso non indelebile – davanti al proprio banco, nel rispetto della distanza sociale di cui sopra, due/tre segni indicativi – di mt 1,0 – destinati all'attesa degli avventori di essere serviti, distanziati di almeno un metro dai due lati del proprio posteggio;
- obbligo di mascherina protettiva e guanti per gli operatori;
- obbligo di mascherina per i clienti;
- obbligo di mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani;
- obbligo di esporre un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
- per le attività con maggiore afflusso obbligo di mettere a disposizione della clientela un distributore di ticket elimina code;
- obbligo per ogni operatore mercatale di evitare assembramenti in ogni modo nell'area antistante la propria attività commerciale, segnalando all'organo di vigilanza eventuali criticità;
- il divieto per i clienti di toccare qualsiasi tipo di merce esposta che potrà essere manipolata unicamente dagli operatori e l'obbligo di corretto utilizzo dei guanti da parte degli operatori nel maneggio della merce;
- la sospensione della spunta;
- la sospensione della vendita di beni usati;
- l'obbligo di posizionamento nell'area del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Dal 15 giugno 2020, in considerazione della libera circolazione fra regioni, al fine di evitare assembramenti ed a tutela degli operatori e dei clienti del mercato oltre alle misure di cui sopra dovranno essere adottate idonee misure in modo da garantire accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. A tal fine le associazioni di categoria dovranno presentare entro l'8 giugno una idonea proposta di protocollo.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Diano Marina e trasmessa per quanto di rispettiva competenza:

al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;

alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia a ½ PEC;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito web del Comune di Diano Marina.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

L'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00= a € 3.000,00=, ai sensi dell'Art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testè richiamato e dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 33 del 16/05/2020.

Diano Marina, 18/05/2020

IL SINDACO

On.le Giacomo CHIAPPORI